



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 848 DEL 10/11/2017

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO A TACITAZIONE E STRALCIO DEL CREDITO RELATIVO ALLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PESARO NN. 178/05 E 286/06 E DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 272//2014 - IN ESECUZIONE DGC 173 DEL 13/10/2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 272/2014 depositata il 12.04.2014, munita di formula esecutiva in data 27.01.2017, che veniva notificata unitamente alla stessa, in data 13.02.2017, nel giudizio di appello RG n 1030/2006, promosso da *omissis*, nei confronti del Comune di Cattolica, respingeva l'appello proposto da *omissis* e la condannava alla refusione delle spese di causa, liquidate complessivamente in € 4.020,00, oltre alle spese generali del 15,00% sui compensi pari a €. 603,00, IVA e CPA come per legge;

- che la debitrice invitata in via bonaria al pagamento di quanto disposto dalle sentenze non vi provvedeva;

- del recupero crediti veniva incaricato con Dgc 133 del 4/10/2016 l'Avv. Antonio Aluigi;

- il pedissequo precetto notificato alla debitrice il 13.02.2017 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 6.253,61;

- la debitrice non provvedeva al dovuto pagamento, nel termine assegnato e il pegno mobiliare aveva esito negativo e, pertanto, il Comune di Cattolica sottoponeva a pignoramento il trattamento pensionistico in godimento presso l'INPS della Sig.ra *omissis* fino alla concorrenza di €. 9.380,41=, pari all'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., nella misura di legge e salvo il minimo vitale, a salvaguardia anche degli interessi legali dalla notifica del precetto al saldo, oltre alle spese ed onorari della procedura e le successive occorrenze e di registrazione.

- dalla dichiarazione resa dall'INPS di Pesaro in data 23.05.2017, depositata agli atti d'ufficio, risulta che la sig.ra *omissis* percepisce trattamenti mensili, per cui la quota pignorabile mensile è di €. 88,38 accantonati da luglio 2017;

- la Sig.ra *omissis* ha proposto di definire il credito del Comune per il quale si è proceduto ad esecuzione (€. 6.253,61 – seimiladuecentocinquante/61 oltre spese legali di esecuzione) oltre quello derivante dalla sentenza di primo grado non azionata con il versamento della somma onnicomprensiva di €. 5.000,00 (cinquemila/00), che sarebbe messa a disposizione da un terzo;

RILEVATO che:

- la somma offerta è comprensiva anche delle spese e competenze di procedura esecutiva ed è estesa anche alle spese legali per la sentenze di primo grado del Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 che liquidavano €. 8.994,38 oltre le spese generali 12,50% (quota

dell'epoca) su €. 8.414,64 e oltre CPA e IVA a favore del Comune di Cattolica;

- le spese di precetto sono quantificabili in €. 338,15 compresa CPA e IVA e €. 10,53 per spese notifica, e spese pignoramento pari a €. 200,10 e compensi pignoramento compresi €. 1.015,04 (imponibile €. 800,00) CPA e IVA per complessivi €. 1.563,82;
- l'Amministrazione percepirà al netto delle spese €. 3.436,18 (€. 5000,00 - €. 1.536,18);

CONSIDERATO che:

- il Comune valuta che trattasi di debitrice anziana e che il pignoramento è caduto su una rata di circa 80 euro, per cui, tenendo fermo il pignoramento, quanto l'Amministrazione percepirà potrebbe ragionevolmente essere inferiore, non avendo la debitrice altri cespiti oltre le pensioni, pignorate nelle suddette quote di legge;
- l'accettazione porta a risparmiare spese ed attività successiva e la rinuncia al pignoramento avverrà solo in presenza di contestuale o avvenuto pagamento a mezzo assegno circolare;
- la Giunta comunale con proprio atto nr. 173 del 13/10/2017 ha approvato lo schema di transazione di cui trattasi;

RITENUTO, quindi di accettare il proposto pagamento di €. 5.000,00 (cinquemila/00) a tacitazione e stralcio del credito indicato in premessa relativo alle sentenze del Tribunale di Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 e della Corte d'Appello di Ancona n. 272//2014, con abbandono della procedura esecutiva e spese compensate tra le parti.

VISTO lo schema di accordo di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accettare per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, in esecuzione della dgc 173/2017, il pagamento di €. 5.000,00 (cinquemila/00) a tacitazione e stralcio del credito indicato in premessa relativo alle sentenze del Tribunale di Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 e della Corte d'Appello di Ancona n. 272//2014, con abbandono della procedura esecutiva e spese compensate tra le parti;
- 2) di procedere alla sottoscrizione dello schema di accordo di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale già approvato con Dgc 173/2017;

- 3) di liquidare, all'Avv. Antonio Aluigi, incaricato con Dgc 133/2016, le spese di pignoramento e precetto per un totale di € 1.563,82;
- 4) di imputare la spesa di € 1.563,82 trova copertura sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione del competente esercizio finanziario - Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
- 5) di dare atto che la somma di € 5.000,00 derivante dalla transazione sarà introitata sul capitolo 700004 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei conti E. 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie;
- 6) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/11/2017

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

**ACCORDO TRANSATTIVO A TACITAZIONE E STRALCIO DEL
CREDITO RELATIVO ALLA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI
PESARO NN. 178/05 E286/2006 E DELLA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA N. 272/2014;**

Il Comune di Cattolica (c.f. 00343840401), pec:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it, in persona del Sindaco
pro tempore con sede in 47841 Cattolica (RN) Piazza Roosevelt n. 5,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aluigi (c.f. LGANTN55B19H204R) di
Rimini, pec. antonio.aluigi@ordineavvocatirimini.it

P R E M E S S O

- 1) che la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 272/2014 depositata il 12.04.2014, munita di formula esecutiva in data 27.01.2017, che veniva notificata unitamente alla stessa, in data 13.02.2017, nel giudizio di appello RG n 1030/2006, promosso da Omissis , nata (CF) e residente in Gabicce Mare (PU), Via, nei confronti del Comune di Cattolica, respingeva l'appello proposto da Omissis e la condannava alla refusione delle spese di causa, liquidate complessivamente in € 4.020,00, oltre alle spese generali del 15,00% sui compensi pari a €. 603,00, IVA e CPA come per legge;
- 2) che il pedissequo precetto notificato alla debitrice il 13.02.2017 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 6.253,61;
- 3) che la debitrice non provvedeva al dovuto pagamento, nel termine assegnato e il pegno mobiliare aveva esito negativo e, pertanto, il Comune di Cattolica sottoponeva a pignoramento il trattamento pensionistico in godimento presso l'INPS della Sig.ra Omissis fino alla concorrenza di €. 9.380,41=, pari all'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., nella misura di legge e salvo il minimo vitale, a salvaguardia anche degli interessi

legali dalla notifica del precetto al saldo, oltre alle spese ed onorari della procedura e le successive occorrenze e di registrazione.

- 4) che dalla dichiarazione resa dall'INPS di Pesaro in data 23.05.2017 risulta che la sig.ra Omissis percepisce trattamenti mensili, per cui la quota pignorabile mensile è di €. 88,38 accantonati da luglio 2017;
- 5) che con comunicazione in data la Sig.ra omissis ha proposto di definire il credito del Comune per il quale si è proceduto ad esecuzione (€. 6.253,61 – seimiladuecentocinquantatre/61 oltre spese legali di esecuzione) oltre quello derivante dalla sentenza di primo grado non azionata con il versamento della somma onnicomprensiva di €. 5.000,00 (cinquemila/00), che sarebbe messa a disposizione da un terzo;
- 6) che pertanto la somma offerta è comprensiva anche delle spese e competenze di procedura esecutiva ed è estesa anche alle spese legali per la sentenze di primo grado del Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 che liquidavano €. 8.994,38 oltre le spese generali 12,50% (quota dell'epoca) su €. 8.414,64 e oltre CPA e IVA a favore del Comune di Cattolica;
- 7) che le spese di precetto sono quantificabili in €. 338,15 compresa CPA e IVA e €. 10,53 per spese notifica, e spese pignoramento pari a €. 200,10 e compensi pignoramento compresi €. 1.015,04 (imponibile €. 800,00) CPA e IVA per complessivi €. 1.563,82;
- 8) che il ricavo netto della proposta per il Comune è quindi pari a €. 3.436,18 (€. 5000,00 - €. 1.536,18);
- 9) che, tuttavia, il Comune valuta che trattasi di debitrice anziana nata nel 1931 e malata e che il pignoramento è caduto su una rata di circa 80 euro, per cui, tenendo fermo il pignoramento, il ricavato potrebbe ragionevolmente essere inferiore, non avendo la debitrice altri cespiti oltre

le pensioni, pignorate nelle suddette quote di legge;

10) che l'accettazione porta a risparmiare spese ed attività successiva e la rinuncia al pignoramento avverrà solo in presenza di contestuale o avvenuto pagamento a mezzo assegno circolare;

ciò premesso e ritenuto

il Comune di Cattolica accetta il proposto pagamento di €. 5.000,00 (cinquemila/00) a tacitazione e stralcio del credito indicato in premessa relativo alle sentenze del Tribunale di Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 e della Corte d'Appello di Ancona n. 272//2014, con abbandono della procedura esecutiva e spese compensate tra le parti.

Cattolica-Rimini li

Il Dirigente

L'avv. Antonio Aluigi anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.

Avv. Antonio Aluigi

.....